



COMUNE DI VENOSA

Provincia di Potenza

Regolamento del Comune per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili

Art. 1: Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Venosa, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I., istituita col D.Lgs. 30.12.1992, n.504, e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

Art. 2 : Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio comunale con deliberazione adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. Se non deliberato, valgono le aliquote e le detrazioni d'imposta dell'anno precedente.

Art. 3 : Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria.

Art. 4 : Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale .

Sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione :

a. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b. Gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale

c. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;

d. Le eventuali unità immobiliari locate con contratto di fitto concordato .

e. Le eventuali unità immobiliari che, sia pur distintamente registrate in catasto, siano effettivamente incorporate ed inscindibilmente connesse ed utilizzate come abitazione principale.



Art. 5 : Estensione alle pertinenze dell'aliquota prevista per le abitazioni principali.

1. Ai sensi dell'art.59, primo comma, lett. d) del D.Lgs. 446/97 le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa.

2. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari, classificate catastalmente, fino ad un massimo di una per categoria, in C2, C6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo continuo a servizio dell'abitazione principale .

3. L'aliquota prevista per cantine, box, posti macchina coperti e scoperti, si applica purché ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto di godimento.

4. Se l'ammontare della detrazione stabilita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 6 : Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve essere dimostrata con perizia tecnica rilasciata dall'ufficio tecnico comunale o in alternativa con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 .

3. Con la deliberazione di cui all'art. 2 può essere stabilita l'aliquota minima, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a cinque anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

Art. 7 : Denunce e dichiarazioni

1. Dal 1 gennaio 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della comunicazione di variazione e reintrodotta l'obbligo della dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n°504/92.

2. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la modifica della soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che hanno determinato un diverso obbligo di imposta.

3. Le variazioni che risultino da atti pubblici di compravendita e che vengano acquisite dal Comune nell'ambito delle procedure telematiche Adempimento Unico di cui all'art.3 bis, D. Lgs. N°463/97 tengono luogo della dichiarazione.

4. La dichiarazione è comunque obbligatoria per le modificazioni che risultino da atti pubblici di compravendita rientranti nell'ambito delle procedure telematiche "Adempimento unico" relativi a immobili esenti ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 504/92, ad aree fabbricabili e ad immobili di interesse storico ed artistico.

Art. 8 : Versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli



altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.

2. La norma stabilita nel precedente comma si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il Curatore o commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 9 : Modalità di pagamento

1. Il pagamento dell'ICI avviene secondo le seguenti modalità
 - versamento su c.c.p. intestato al Comune di Venosa
 - Mod. F 24
2. Si considerano validi e, pertanto, non sanzionabili i versamenti effettuati a Concessionario non competente o ad altro Comune, purché il Comune sia messo in grado di recuperare il dovuto.

Art. 10: Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - gravi calamità naturali;
 - particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art.11 : Rateizzazione dei versamenti

1. Qualora ,a seguito delle attività di accertamento ,sia richiesto al contribuente un importo complessivo non inferiore a 516,00 euro,cui l'interessato non è in grado di far fronte in un'unica soluzione per temporanea obiettiva difficoltà, il Funzionario Responsabile dell'imposta, dietro motivata istanza, può concedere una dilazione del pagamento fino ad un massimo di 12 rate mensili, decorrenti, dalla data di scadenza prevista nell'avviso di accertamento .
2. Gli interessati devono presentare l'istanza di rateizzazione ,a pena di decadenza,entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento .
3. L'accoglimento dell'istanza è subordinato alla dimostrazione da parte del contribuente della sussistenza di obiettive condizioni di difficoltà reddituale e patrimoniale,anche al fine di consentire all'ufficio, attraverso l'esame della documentazione prodotta,di effettuare una valutazione sulla determinazione del numero di rate da accordare.
4. Sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi legali al tasso corrente.
5. Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio concesso, con conseguente obbligo per il contribuente di versare, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, tutto il debito residuo, maggiorato della sanzione



Art. 12 : Liquidazioni e accertamenti .

1. Non si dà luogo a rimborso o a liquidazione, accertamento , iscrizione a ruolo d'imposta , sanzioni ed interessi qualora l'importo complessivo da rimborsare o recuperare per ciascuna annualità d'imposta risulti inferiore a euro **5,00** .

2. A decorrere dal periodo d'imposta 2006, il controllo formale delle denunce, sulla base degli elementi e dei dati comunicati, viene sostituito dal controllo sostanziale, che si concretizza con l'emissione di un motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, che indichi la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi

3. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. , con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante messo notificatore

4. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218 .

5. Le somme accertate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo.

6. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

Art. 13: Attività di controllo

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità, della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

2. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

4. Sono attribuiti, ai fini del potenziamento delle attività, ai sensi dell'art 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 446/97 compensi incentivanti la produttività al personale addetto all'azione accertativa e di recupero degli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

Art. 14: Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n°504/92 e s.m.i., il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di **cinque** anni dal giorno del pagamento, ovvero, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.

2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo



Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Art 14 bis Interessi

Gli interessi sono calcolati dal 01.01.2007, sia per i provvedimenti sanzionatori che per i rimborsi, al tasso di interesse legale.

Art.14 ter Compensazione .

I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito per gli anni pregressi con quelle eventualmente a debito per gli anni pregressi riferite alla sola Imposta comunale sugli Immobili :

Art. 15: Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

Art. 16: Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n°504/92 e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 17: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.